

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative.

7. 78. Santori.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: e qualora se ne ravvisi l'opportunità.

7. 79. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

7. 16. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il rispetto della normativa vigente;

7. 81. Santori.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere la parola: esatta.

7. 52. Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

7. 17. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: generali e speciali.

7. 82. Santori.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: o di altra natura.

7. 83. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

7. 18. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: dell'ente con le seguenti: delle cooperative.

7. 84. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

7. 19. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire le parole: dall'ente con le seguenti: dalla cooperativa.

7. 85. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

7. 20. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 7. 21.** Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 7. 42.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

7) il regolare svolgimento dell'attività sociale della cooperativa; .

7. 43. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7. 22. Gazzara.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: effettiva.

7. 53. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7. 23. Gazzara.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: definizione delle funzioni fino a: pubblico servizio e.

7. 72. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

7. 24. Gazzara.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: distinzione di finalità fino a: nonché con le seguenti: evidenziare, individuandole in modo tassativo, le diverse tipologie di controllo e chiarire la differenza.

7. 25. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

* **7. 26.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

* **7. 54.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

7. 27. Gazzara.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: , allo scopo di assicurare fino alla fine della lettera.

7. 86. Santori.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: , tenuto conto fino alla fine della lettera con la seguente: associate.

7. 44. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

7. 28. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

7. 29. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

7. 30. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

7. 31. Gazzara.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: , e individuazione fino alla fine della lettera.

7. 87. Santori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per il parere.

7. 55. Michielon, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

7. 32. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

7. 33. Gazzara.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si esprimono aggiungere le seguenti: con il proprio parere.

7. 88. Santori.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

7. 89. Santori.

Sopprimere il comma 3.

7. 34. Gazzara.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi dal termine del con la seguente: il.

7. 56. Michielon, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

7. 57. Michielon, Covre.

Al terzo comma, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

7. 35. Gazzara.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: settanta giorni.

7. 36. Gazzara.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventuali.

7. 90. Santori.

Al comma 3, sopprimere le parole: e correttive.

7. 91. Santori.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che qualora le suddette deleghe non possano attuarsi senza comportare oneri aggiuntivi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 58. Michielon, Covre.

(A.C. 7570 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570 recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;

premesso che:

l'articolo 6 stabilisce che le cooperative, nelle quali il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, definiscono un regolamento approvato dall'assemblea, disciplinante i rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori;

il succitato articolo non specifica il *quorum* necessario per l'approvazione del medesimo regolamento;

il consenso che sostiene decisioni importanti deve essere garantito in relazione alla composizione dell'organo deliberante e dunque con l'assenso della effettiva composizione dell'assemblea;

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative affinché il regolamento sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio venga approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9/7570/1 Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570 che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;

premesso che l'intera legislazione non tiene conto dei differenti modelli teorici e storici delle cooperative nei suo tre filoni: cooperative di produzione lavoro, cooperative di consumo e cooperative sociali,

schiacciandole sul modello della produzione lavoro;

premessi che in ogni esperienza cooperativa di qualsiasi settore è sempre e comunque un'impresa economica e la caratteristica fondante del socio è quella di essere contemporaneamente imprenditore di sé stesso e lavoratore di sé stesso; e non c'è delega a nessuno del proprio futuro;

considerato che la dottrina cooperativistica internazionale e nazionale dai principi di Rochdale a oggi è fondata sul superamento della contrapposizione del capitale e del lavoro per sperimentare una via di cooperazione fra il capitale e il lavoro, fra l'imprenditore e il lavoratore, nella stessa persona del socio;

considerato che, soprattutto le cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, concretizzano maggiormente un progetto economico e un progetto comunitario di vita e di solidarietà fra soci, in cui è prioritaria la figura della persona umana svantaggiata considerata alla pari rispetto a tutti i soci;

considerato che la legislazione cooperativa vigente è viziata dal modello capitalistico e antagonista dell'economia che non coglie appieno il progetto cooperativo non antagonista, tanto che i soci lavoratori svantaggiati sono erroneamente assimilati ai lavoratori subordinati e/o ai lavoratori autonomi;

considerato che il disegno di legge non intende modificare l'assetto legislativo delle cooperative sociali;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano più coerentemente il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano

considerate, a tutti gli effetti, norma speciale rispetto alla disciplina centrale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.

9/7570/2. Ruggeri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570, che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;

premessi che le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione della disciplina prevista nel disegno di legge n. 7570;

tenuto conto della meritevolezza sociale delle cooperative di tipo B;

ricordata la particolare posizione lavorativa delle persone svantaggiate di cui tiene conto la citata legge n. 381 del 1991, che non possono essere assimilate né ai lavoratori subordinati, né ai lavoratori autonomi;

considerato che il disegno di legge non intende in alcun modo modificare l'assetto legislativo delle cooperative in questione, come espressamente chiarito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione lavoro;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano considerate a tutti gli effetti norma speciale rispetto alla disciplina generale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.

9/7570/3. Duilio, Riva, Voglino.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4947 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2001, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI BOVINE E DELLE PROTEINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO, NONCHÉ PER L'AMMASSO PUBBLICO TEMPORANEO DELLE PROTEINE ANIMALI A BASSO RISCHIO (APPROVATO DAL SENATO) (7647)

(A.C. 7647 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio).

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro

della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta idoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

ART. 2.

(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio).

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

ART. 3.

(Controlli).

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Poteri di ordinanza).

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

ART. 5.

(Relazione periodica).

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: « 150 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 200 miliardi »;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7647 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).* —

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad

incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio). — 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del

decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti inte-

ressati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 ».

L'articolo 3 è sostituito del seguente:

« ART. 3. — (Disposizioni in materia di controlli e di personale). — 1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di

lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Relazioni periodiche ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis — (Contabilità speciale). — 1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento ».

All'articolo 6, comma 1, nell'alineia, dopo le parole: « dall'attuazione », sono inserite le seguenti: « degli articoli 1 e 2 ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 1 e 2 del presente decreto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (Fondo per l'emergenza BSE) 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare

l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7-ter. — (Agevolazioni). — 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non cor-

risposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimenta-

zione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera *b*), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera *b*).

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi congruagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.

ART. 7-*quater* — (Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281). — 1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

“ART. 22. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo”.

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

“ART. 23. — 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.

3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122,

e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 7-*quinquies* — (*Istituzione di un Consorzio obbligatorio*). — 1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ».

Al titolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina ».

(A.C. 7647 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).

Al comma 1, sostituire la parola: decisioni con la seguente: norme.

1. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai con le seguenti: qualsiasi prodotto ottenuto dalla trasformazione dei.

1. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: incenerimento o coincenerimento con le seguenti: incenerimento, coincenerimento e/o ossidodistruzione.

1. 23. Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e/o ossidodistruzione.

1. 24. Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: tecnicamente.

1. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tecnicamente con le seguenti: a tal fine.

1. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, dopo la parola: incenerimento aggiungere le seguenti: di cui al comma 2.

1. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni lavorativi.

1. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, dopo la parola: giorni aggiungere la seguente: lavorativi.

1. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: alla provincia con le seguenti: al comune.

1. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire le parole: fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di con le seguenti: e non possono, in alcun caso, introdurre, smaltire o incenerire.

1. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, dopo la parola: smaltimento aggiungere le seguenti: e di incenerimento.

1. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire la parola: assicura con le seguenti: materialmente opera.

1. 12. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° ottobre 2000.

1. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.

1. 27. Cerulli Irelli.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: e fino al 31 maggio 2001.

1. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

1. 28. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 435 con la seguente: 300.

1. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 1.450 con la seguente: 1.000.

1. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sopprimere la parola: forfettariamente.

1. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: al trattamento preliminare e con le seguenti: alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare,

1. 26. Dozzo, Anghinoni, Vascon.